This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 691 622

NOCITO

RICORSO DEL CONTE PACIFICO CAPRINI

1877

HD
S ITA
983
NOC

HARVARD LAW LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy
GR
29

A SUA ECCELLENZA

L'Onorevole Sig. Comm.

PASQUALE STANISLAO MANCINI

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DEL REGNO D'ITALIA

RICORSO

DEL

CONTE PACIFICO CAPRINI

ROMA
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA
Via dell' Umiltà N. 86

1877

BIBLIOTECA LUCCHINI
1863
N.° d' ord. 428-29
Sez. L.
Digitized by Google

Digitized by Google

HINI

Pietro Merito

A SUA ECCELLENZA

L'Onorevole Sig. Comm.

PASQUALE STANISLAO MANCINI

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DEL REGNO D'ITALIA

RICORSO

DEL

CONTE PACIFICO CAPRINI

ROMA
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA
Via dell'Umiltà N. 36

1877

S
983
Digitized by Google

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

Eccellenza

Il Conte Pacifico Caprini di Celleno, Circondario di Viterbo, Provincia di Roma, condannato dal Tribunale Correzionale di Viterbo alla pena di due anni e mezzo di carcere con sentenza del dì 14 Gennaio 1876, confermata in appello in data del 5 Maggio dello stesso anno, avendo invano sperimentato davanti alla Corte di Cassazione di Roma il rimedio dello annullamento per vizî di forma, malgrado le più manifeste violazioni del diritto sacro della difesa consumate dai Giudici di 2° grado, ricorre, come ad ultimo asilo, alla giustizia della E. V. chiedendo grazia della pena, non a nome della misericordia, ma della giustizia.

Egli pertanto non invoca in suo favore i titoli di benemerenza cittadina. Non si avvale del merito di aver fin dal 1848 combattuto per la repubblica romana sotto gli ordini del Generale Avezzana (Doc. N. 1.): non dello esilio sofferto e delle cure spese e disimpegnate con il massimo scrupolo come Membro del Comitato di soccorso per la

Digitized by Google

Emigrazione romana (Doc. 3, 11, 12), maneggiando somme rilevanti: non dell'essersi reso benemerito del Municipio di Torino con cospicui e ricchi doni fatti a quel Museo (Doc. 14): non d'avere posto in pericolo la propria vita a pro dei colerosi, facendo in Genova parte della Commissione dei notabili per la distribuzione dei soccorsi al domicilio degl' infermi (Doc.): non di avere aiutato il movimento insurrezionale della provincia romana, vivendo in rapporti di confidenza e d' azione con il Generale Masi, il Generale Cadorna, Tanara, Urbano Rattazzi e le autorità politiche dell' Umbria (Doc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): non di avere nel 1870 fatto parte della Giunta provvisoria di Governo nel Viterbese proclamando l'unità della patria sotto la monarchia costituzionale sabauda: (Doc. N. 15)

No, Eccellenza, il Conte Caprini non vuole avvalersi che dei fatti e delle ragioni della sua causa, e solamente desidera, che tanti titoli di benemeranza cittadina non si convertano sotto un Ministero liberale in tanti motivi d'antipatia o d'indifferenza per la giusta causa che egli patrocina davanti al cuore della E. V.

Fatti gravi egli deve narrare e degni di tutta la vostra considerazione.

In primo luogo si lagna, che la Corte d'appello di Roma non abbia preso ad esame nè tenuto verun conto di parecchi documenti per atto notarile da lui prodotti dinanzi alla prelodata

Digitized by Google

Corte, allo scopo di dimostrare, come nella deficienza del denaro comunale del povero e piccolo comune di Celleno, continuamente anticipasse al Comune stesso delle ragguardevoli somme per non fargli mancare i servigi più necessari, quale era quello del Medico-Chirurgo Condotto e della Maestra Comunale (Doc. A). Un altro documento per atto notarile, ugualmente prodotto nel giudizio d'Appello (Doc. B) accertava la esistenza dei mandati provvisori, e delle ricevute dei negozianti creditori del Comune, e le giustificazioni dello impiego del danaro avuto con la cambiale Carletti. Un terzo documento (Doc. B) riferivasi pure alla esistenza dei documenti giustificativi dello speso, e dei mandati definitivi sostituiti ai mandati provvisori.

La presentazione in giudizio di questi documenti è innegabile; giacchè il Cancelliere della Corte d'Appello di Roma nel fare l'elenco dei documenti ne indicava alcuni in questi termini „ *Certificato e Dichiarazioni* p. 310 e seg. Infatti ai numeri testè indicati, inseriti nel fascicolo degli atti relativi al giudizio della Corte d'Appello si trova il certificato di moralità del Caprini e le tre dichiarazioni, una delle quali è una vera e propria ricevuta, per atto notarile, di somme di denaro spese per conto del Comune. La Corte d'Appello aveva il dovere di prendere ad esame cotesti documenti, anche allo scopo di rigettarli come inefficaci, se non voleva rendere inutile il di-

Digitized by Google

ritto d'appello e la facoltà concessa agli appellanti dall'art. 417 del Cod. di proc. pen.

Cotesti documenti però non erano inefficaci, dappoichè il primo di essi avrebbe provato, come essendo tuttavia recente nell' epoca del supposto reato l' applicazione alla provincia romana della legge comunale e provinciale e relativo regolamento, le aziende municipali avevano ancora l'antico carattere di amministrazioni tenute alla buona e come in famiglia, ed il Sindaco Caprini, anzichè approfittarsi del denaro del Comune, apriva la sua cassa ai bisogni del Comune, come ne fan fede la Maestra ed il Medico, e ne era creditore per parecchie somme. — Gli altri due certificati avrebbero provato, come le carte giustificative delle somme spese pur troppo esistessero, e sopra tutto esistevano quelle relative all'impiego del danaro acquistato con la cambiale Carletti. I quali due ultimi documenti erano tanto più necessari a prendersi in esame, in quanto il Tribunale specialmente nella quistione del denaro Carletti, era partito dall'erroneo supposto, che in un conto amministrativo, *partite non giustificate* significassero *partite sottratte* ed indebitamente appropriate, come se i giudizi civili ed amministrativi sul rendimento dei conti, che si trattano davanti ai Tribunali civili, ai Consigli di Prefettura, ed alla Corte dei Conti non versino continuamente intorno a partite non giustificate.

È indubitato, che la Corte di Appello nella

Digitized by Google

fretta di sentenziare (e ne è monumento la stessa sua sentenza, nella quale le asserzioni servono di motivazione e nessuna risposta venne data ai motivi di appello) è indubitato, ripetiamo, che la Corte di Appello dimenticò la produzione degl' indicati documenti. La quale deplorevole ed involontaria omissione è riuscita veramente micidiale al cuore dello infelice Caprini, nel sentirsi poi dire dalla Corte di Cassazione, che „ dal verbale di udienza risulti bensì che venne in via subordinata chiesta la rinnovazione del dibattimento, ma non risulta che siensi presentati nuovi documenti. Attesochè per conseguenza non può chiamarsi in colpa la Corte di Roma se di quei documenti non tenne parola „ Non poteva mai supporre il ricorrente, che una Corte di Cassazione per evitare l' annullamento della sentenza in base al motivo di diritto del non essersi data dalla Corte di merito risposta alcuna alla produzione dei documenti, avesse potuto asserire in fatto che non risultava dal verbale d' udienza la produzione dei documenti.

Del rimanente il verbale d'udienza è forse l'unica sorgente dei fatti del dibattimento ? — Se il Cancelliere allegò tra gli atti relativi al giudizio d'appello, quei documenti, e li numerò per ordine progressivo, e ne fece espressa menzione nello elenco o indice delle carte del processo, tanto bastava perchè ci fosse la convinzione che quei documenti erano stati presentati alla Corte d' Appello,

Digitized by Google

e non faceva mestieri, che il ricorrente s' inscrivesse in falso contro il processo verbale per il silenzio da lui tenuto intorno alla presentazione dei detti documenti.

Questa sola considerazione basterebbe a persuadere l'E. V. della convenienza di riparare per mezzo della grazia alla ingiustizia consumata a danno del ricorrente.

In materia civile vi è il rimedio straordinario della revocazione contro le sentenze passate in cosa giudicata, allorchè le medesime sono fondate sopra un errore di fatto, che risulti dagli atti o documenti della causa (Art. 494 n. 4 del Cod. di proc. civ.). In materia penale invece i casi della revisione delle sentenze sono assai limitati e non rispondono punto alla varietà delle principali contingenze della vita. Per grazia di esempio il Codice di Proc. pen. considera nell' art. 689 come caso di revisione la scoverta della persona supposta uccisa; e bene a ragione, perchè qui verrebbe a mancare il materiale del reato di omicidio consumato, per il quale è stata inflitta la condanna. Ma è facile osservare, che anche nei reati di furto o d' indebita appropriazione potrebbe il supposto derubato scovrire presso di sè la cosa smarrita, e che egli considerava come involata o sottratta dal suo domestico e confidente — Nè questo è solo — In materia civile la revocazione ha luogo anche quando dopo la sentenza siasi recuperato un documento decisivo — In materia pena-

Digitized by Google

le invece, oltre il caso della mancanza dell' uomo morto nel titolo d'omicidio consumato, non ci sono che i due altri casi della falsità dei testimoni, i quali deposero nel primo giudizio, o la contradizione con esso d'un giudicato posteriore. — Egli è chiaro però, che anche in materia penale, e sopratutto nei reati di appropriazione indebita contro una data Amministrazione, la scoverta d'un documento o l'esito finale d'un conto potrebbe dare il crollo ad una sentenza fondata sopra il supposto d' una mancata giustificazione di spese.

Ora nel caso presente, a parte la considerazione, che non sono stati tuttavia approvati i consuntivi del Comune di Celleno relativi all'anno 1860-71, come risulta dal documento prodotto (N.° 22, pag. 21) il reclamante Sig. Caprini ha presentato un documento, cioè una lettera a lui diretta dal Sig. Avvocato Diego Locci Solis, (N.° 23, pag. 23) che faceva le funzioni di Procuratore del Re di Viterbo, allorchè il Caprini era Sindaco di Celleno. Il Locci-Solis dichiara essere pur troppo vero, che il Municipio di Celleno aveva contratto un debito per compra di registri dello stato civile, e che per questo pagamento fu sollecitato il Caprini — Il Cav. Forti, allora Procuratore del Re titolare, e che ora non si sa dove trovasi, potrebbe dire in caso di dubbio come stanno le cose. D' altronde se è innegabile che — nell'Ufficio Comunale di Celleno ci sono i registri dello stato civile, qualcuno di certo li avrà dovuti comprare, non

Digitized by Google

essendo supponibile che il Comune li abbia avuti in regalo.

Ma al postutto la dichiarazione del Cavaliere Forti non sarebbe stata nemmeno necessaria, giacchè agli atti stessi della causa esisteva una relazione del Commissario straordinario Sig. Garuti in data del Giugno 1873, (pag. 4 tergo del Processo), dalla quale risultava, che il pagamento per la compra dei registri dello Stato Civile di Celleno era stato realmente fatto, e spedito realmente il mandato al Procuratore del Re, il quale mandato venne quietanzato da Temistocle Rossini figlio del Segretario Comunale, (ma dice la testimonianza) invece di venire spedite le lire 72 al Regio Procuratore del Re se le appropriò il Segretario Francesco Rossini. „ Nel giorno 25 dello scorso A-
„ prile avendo la S. V. invitato con nota di n.° 3745
„ il Sindaco a pagare sollecitamente al Regio Pro-
» curatore l' importo dei menzionati registri il Se-
„ gretario tenendo occulto al ff. di Sindaco di esser-
„ si trattenuto nel 27 Gennajo il medesimo im-
„ porto spedì nel giorno 6 Maggio un' altro man-
„ dato per lire 72, le quali giunsero all' ufficio della
„ Regia Procura come risulta da quietanza del Sig.
„ Segretario Della-Noce (Alleg. D.) „

Rimarrebbe ora un' altra somma che non si dice pagata al giardiniere Fioretti per ammettere l' appropriazione del Caprini. Ma con qual fronte ha potuto asserirsi ciò, se lo stesso Fioretti in pubblico dibattimento (pag. 274 tergo del Processo)

Digitized by Google

dichiarò quanto siegue: „ *Il credito che io tenevo verso il Comune di Celleno mi è stato pagato mediante mandato, non ricordo per qual somma, che io ho esatto dall' Esattore Rossini in Agosto* 1871. Dal Sindaco Caprini non ho mai ricevuto alcuna somma tranne lire 7, e cent. 50 per un certo lavoro fatto in un giorno che non ricordo.

Cade adunque con questo documento e con queste dichiarazioni uno degli appunti che si fa al Conte Caprini, quello cioè di essersi appropriate circa lire 200 per la falsa asserzione, che con questo denaro fossero stati comprati i registri dello stato civile di Celleno e pagato il giardiniere Fioretti. E qui è da osservare, che cotesta supposta falsità non si sarebbe già ricavata da una dichiarazione che in giudizio abbia fatta il Caprini, ma da alcuni appunti che per mezzo di una perquisizione giudiziaria furono trovati tra le carte del Caprini, e che lo stesso Caprini, come ritenne la sentenza, dichiarò non essere nè presentabili, nè presentati, perchè semplici memorie in linguaggio da cifre per uso proprio, per cose fatte, o che dovevano farsi. Che se per fino nei reati eccezionalmente puniti, quali sono quelli contro la sicurezza dello Stato, non è reato il tenere presso di sè, un progetto bello e compiuto di una generale insurrezione, finchè non sia stato comunicato ad altri, e non abbia i caratteri di una proposizione fatta e non accettata, come sarà reato il tenere presso di sè una nota di appunti non mai presentata o prodotta, dei quali

Digitized by Google

taluno si suppone erroneo, cosa, che se pure fosse stata vera, sarebbe stata assai facile ad accadere in tanta copia di piccole spese fatte per la somma di lire 1000 avuta dal Comune a prestito per mezzo della cambiale Carletti?

E poichè siamo a ragionare del merito della causa piaccia all'E.V. il considerare a quale debole filo fu legata la bipenne che recise al Caprini una vita d'onore e di sacrifizi spesi per la patria. Pare incredibile, ma pure è vero. Si è scoverta una falsa dichiarazione in queste parole d' un mandato firmato dal conte Caprini = *Pagate lire* 300 *al Capo-Maestro Corsi per altrettante pagate al Sig. Mencarini Francesco, Ingegnere, per disegno, pianta e perizia del cimitero.* Ma è forse detto in questo mandato il nome della persona che pagò il Mencarini? od è forse indicato il modo del pagamento, se cioè in moneta sonante, o dando una sicurtà, od assumendo per esso Mencarini, una obbligazione solidale, o principale, o accessoria, cose tutte che valgono moneta, e nelle giornaliere faccende della vita compiono l'ufficio di veri e proprii pagamenti? È un fatto ammesso dalla sentenza, che il Mencarini avendo bisogno di lire 500, firmò un ricapito in favore di Valentino Zei, che gliele somministrò; e questa obbligazione verso lo Zei fu assunta dal Conte Caprini che appose al ricapito la propria firma ed aveva un patrimonio col quale rispondere verso lo Zei, non consistente solo in un nome onorato — Certamente il Caprini

Digitized by Google

non assumeva quello impegno per un sentimento di filantropia. Il Caprini o meglio il Comune, doveva lire 300 al Mencarini per la pianta del cimitero. Denari in cassa non ce n'erano, e quindi il Caprini assunse sopra di sè quel pagamento, salvo a rivalersene verso il Comune quando i denari ci fossero; e siccome non lire 300 ma Lire 500 bisognavano allo Ingegnere, così e il Caprini ed il Mencarini assunsero entrambi l'obbligo di pagare lire 500. Viene la scadenza, ed invece del Caprini paga il Mencarini. Ma c'è egli la prova che il Caprini si fosse rifiutato a fare quel pagamento a richiesta del Mencarini o dello Zei, o che egli non avesse voluto riconoscere il proprio debito? E che colpa ha il Caprini se lo Zei, invece di rivolgersi a lui che sta quasi sempre in Viterbo, si sia rivolto per prima cosa al Mencarini? Uno è certo però: che quando il Mencarini pagò lo Zei di modo che il Comune sarebbe rimasto scoverto verso il Mencarini, il signor conte Caprini pagò senz'altro le lire 300 che il Comune doveva al Mencarini senza che ci fosse stato bisogno di alcun atto giudiziario da parte del Mencarini, sia contro il Comune come contro il Caprini.

L'ultima imputazione quella cioè di essersi il Caprini appropriate lire 100 che doveva pagare al tipografo Monarchi ed al negoziante Garinei è fondata unicamente sul fatto del non eseguito pagamento. Ma da quando in qua chi non esiegue una commissione è un appropriatore indebito? Ci fossero state

Digitized by Google

almeno delle sollecitazioni da parte del Garinei e del Monarchi verso il Comune o verso il Caprini, ed avesse almeno il Caprini negato di avere in deposito quella sparutissima somma! Nulla di tutto ciò: anzi il giorno in cui si fanno i conti e si vede non ancora pagato il debito verso Monarchi e Garinei, il Caprini risponde, che non aveva pagato perchè non voleva fare dei parziali pagamenti, e che in ogni caso egli era creditore del Comune per le spese di rappresentanza, e che pagassero pure con quelle lire 100, se i signori del Municipio lo credevano, il debito verso Monarchi e Garinei. Così fu fatto, ed il Municipio non ha risentito alcun danno.

Dopo tutto ciò è lecito domandare, se quando il Caprini oltre ai documenti prodotti nel giudizio di 2.° grado, presentava alla Corte di Cassazione altri documenti che provavano quante volte egli al tante volte ricordato Ingegnere Mencarini avesse anticipato del proprio le somme dovute dal Comune (Doc. num. 17 e 18), e se quando con ciò ancora una volta mostrava il carattere paterno e domestico che aveva l'amministrazione comunale da lui tenuta, si fosse fatta opera buona ad andare a giudicare gli atti suoi col microscopio delle regole della contabilità. E tutto ciò non agli effetti civili, ma agli effetti penali della malafede e del reato, per somme che di fronte al ricco censo del Caprini erano certamente ridicole. E tutto ciò quando molti testimoni per atto notarile dichiarano,

Digitized by Google

(Doc. num. 20) che anche prima della insurrezione del 1870, e mentre il Caprini era in esilio, l'azienda municipale era in completo disordine, e non erano stati resi i conti comunali nientemeno che dal mille ottocento sessantuno al mille ottocento settanta. (Docum. num. 20.) E tutto ciò quando è certo, che non solo la cassetta privata del conte Caprini serviva a pagare la Maestra comunale ed il Medico condotto del Comune, come fu avvertito di sopra, ma che con essa fu pure pagato il materiale scolastico e la illuminazione notturna di quel Comune (Doc. num. 21.) E tutto questo quando lo scompiglio di quella amministrazione, comunale, durato per circa un decennio sotto il Governo pontificio, non è finito che da poco e non interamente, dapoichè fin' ora i conti consuntivi non sono stati approvati che fino al 1865, e pendono tuttavia per l'approvazione gli esercizi 1870-1875, nei quali il Caprini non figura che per il 1871 e 1872. (Doc. num. 22.)

Oh! ci volle proprio il coraggio d' un buon' uomo per andarsi a ficcare nel ginepraio di quella amministrazione, col liberale intendimento di accreditare la durata del nuovo ordine di cose, associandovi come Sindaco il proprio nome! Fu il primo Sindaco di Celleno redento a libertà, e la prima vittima immolata allo scompiglio decenne di quella amministrazione. Non credeva però il Caprini, che reduce dallo esilio, dopo avere speso per la patria gli anni migliori,

Digitized by Google

ed assottigliato il patrimonio de' suoi avi, non credeva che lo stesso ritorno dovesse essergli più amaro dell'esilio, e che per poche centinaia di lire, in mezzo ad uno scompiglio amministrativo a lui non dovuto, dovesse d'un tratto ritenersi cangiato da benefattore della patria in dilapidatore del pubblico denaro, privandolo con ciò di quanto non gli fu tolto giammai nei tempi del dispotismo, l'onore.

Voglia per tanto l'E. V., nel doppio aspetto di Ministro della grazia e della giustizia valutare i titoli del supplicante all'una ed all'altra, e non permettere che tanto amara condanna piombi sul capo d'un vecchio patriota, che in pieni tempi di libertà ha visto manomesso a suo danno il sacro e naturale diritto della difesa.

Roma, 20 *decembre* 1876.

Avv. **Pietro Nocito**, difensore

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google